DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE CLINICA DI MEDICINALI

Art. 14

Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali

All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».

Versione in vigore dal 15 febbraio 2018, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
Estremi	Legge 11 gennaio 2018, n. 3
Capo	II — Professioni sanitarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-governo-in-materia-di-sperimentazione-clinica-di-medicinali/art-14-circostanza-aggravante-per-i-reati-contro-la-persona-commessi-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it